



TRIBUNALE DI SIRACUSA

SEZIONE PRIMA CIVILE E FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:

Dott. Antonio Ali

Presidente

Dott. Viviana Urso

Giudice

Dott. Sebastiano Cassaniti

Giudice rel.

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 5/13 R.Conc. Prev., avente ad oggetto: omologazione del concordato preventivo proposto

DA

Co.gen. s.r.l., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante ing. Roberto Roggio, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Antonino Spadaro e Marco Spadaro che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente per procura a margine della comparsa di costituzione ex art. 180 legge fall;

RILEVATO CHE

la società Co.Gen. s.r.l. il 25.5.2013 ha depositato il ricorso ai sensi dell'art. 161 VI co. legge fall;

nel termine assegnato dal Tribunale la società ricorrente ha depositato la proposta e il piano concordatario, allegando la documentazione richiesta dalla legge;

con decreto del 23.12.2013 il Tribunale, a seguito di integrazione della proposta su invito dell'Ufficio, ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo;

all'esito dell'adunanza dei creditori del 28.3.2014 la proposta concordataria è stata approvata con le maggioranze di legge e i soli voti contrari di Elveca s.r.l., Comeco s.r.l., Laterizi Fauci s.p.a., LateriSiciliana s.r.l. e Laterizi Akragas;

i creditori dissenzienti, benché avvisati, non si sono costituiti all'udienza fissata per l'omologazione del concordato;

non sono state presentate opposizioni;

il Pubblico Ministero è stato avvisato;

il Commissario giudiziale ha depositato motivato parere favorevole all'omologazione;

RILEVATO CHE

la proposta prevede la liquidazione dell'intero patrimonio del debitore, ma prevede altresì il completamento delle opere relativi a contratti di appalti e subappalto pendenti; è stata pertanto prevista la suddivisione dell'attivo patrimoniale in due rami d'azienda (il ramo c.d. "appalti" e il ramo c.d. "costruzioni") al fine di assicurare la continuità indiretta dell'attività d'impresa;

la proposta prevede la suddivisione dei creditori in classi (una per i privilegiati e tre classi di chirografari) e prevede il pagamento integrale dei crediti in precedenza e dei crediti privilegiati, il pagamento integrale della classe n. 1 riguardante le passività conferite unitamente al ramo c.d. "costruzioni", la soddisfazione della classe n. 2 per una percentuale stimata nel 28,50% e la soddisfazione della classe n. 3 2 per una percentuale stimata nel 22,56%, ferma restando l'alea sull'esito concreto della liquidazione;

il commissario giudiziale ha rilevato le seguenti variazioni sulla consistenza dell'attivo successive al voto espresso dai creditori:

- il credito vantato nei confronti del fallimento di Busi Impianti s.p.a. va prudenzialmente rettificato nella somma di € 25.000,00;
- l'indennità d'esproprio pari ad (€ 27.471,40) della porzione minima del terreno sito in Siarcusa, via Filisto n. 93 va considerata come sopravvenienza attiva determinando un incremento di valore dell'immobile rimasto nella disponibilità del debitore;
- il credito verso il condominio "Corpaei" va ridotto di € 1.500,00;

il commissario giudiziale ha rilevato le seguenti variazioni sulla consistenza del passivo successive al voto espresso dai creditori:

- il procedimento di irrogazione di sanzioni promosso dalla Agenzia delle Entrate con atto di contestazione n. TY7CO3A004432014 è in corso di definizione agevolata ex art. 16 del d.lgs. n. 472/97 mediante pagamento della somma di € 100.344,00;
- sono stati illegittimamente addebitati interessi bancari per € 40.000,00;
- in definitiva, è evidenziato un potenziale incremento del passivo per € 50.000,00;

RITENUTO CHE

la proposta è formulata nel rispetto dei criteri di formazione delle classi;

il piano è giuridicamente fattibile, anche tenuto conto delle valutazioni dell'attestatore e del parere espresso al riguardo dal commissario giudiziale, il quale ha dato atto che la prevista prosecuzione indiretta delle attività aziendali è idonea a preservare l'attivo patrimoniale, ivi compresi l'avviamento e licenze, e ad incrementarlo, mediante il completamento delle opere in appalto; d'altra parte, le variazioni della consistenza dell'attivo e del passivo non incidono sulla proposta concordataria;

il creditori sono stati ritualmente informati sul contenuto della proposta e sulle successive modificazioni e hanno pertanto potuto esercitare consapevolmente il diritto di voto;

per tanto, il concordato va omologato e che, trattandosi di concordato con cessione dei beni ai creditori, è necessario procedere ai sensi dell'art. 182 l.F. alla nomina del liquidatore ed alla nomina del Comitato dei Creditori perché assista alla liquidazione;

il commissario giudiziale non può essere nominato liquidatore stante l'incompatibilità tra la "funzione gestoria con quella di sorveglianza dell'intendimento del concordato, di cui all'art. 185, primo comma, della legge fall." (Cass., 1237/2013)

ritenuto, quanto alla nomina del liquidatore, che il Collegio condivide l'orientamento secondo cui nel concordato per cessione dei beni la nomina del liquidatore non può competere alla società proponente, dovendosi ritenere - come è stato condivisibilmente affermato - che, pur prescindendo dal potenziale conflitto d'interessi di cui all'art. 28 comma 2 l.Fall., il potere di revoca di cui all'art. 37 l.Fall., richiamato dall'art. 182 comma 2 l.Fall., presuppone unprecedente nomina da parte del Tribunale, né induce a ritenere diversamente l'inciso di cui all'art. 182 c. 1 l.Fall. secondo cui il Tribunale nomina il liquidatore "se il concordato non dispone diversamente", dovendosi ritenere che la discrezionalità lasciata al debitore si riferisca a modalità liquidatorie diverse da quelle tipiche previste dal modello legale e non anche alla individuazione del soggetto a cui è affidata l'attività della liquidazione;

ritenuto pertanto doversi nominare l'avv. Giuseppe Librizzi il quale è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 28 legge fall. richiamato dall'art. 182 legge fall.;

P.Q.M.

visti gli artt. 180 e 182 L.F.;

omologa il concordato preventivo proposto da Co.Gen. s.r.l.,

nomina liquidatore l'avv. Giuseppe Librizzi;

nomina componenti del Comitato dei Creditori:

- UNICROBIT s.p.a.
- KONB s.r.l.
- FINO SEBASTIANA

dispone che il liquidatore prenda in consegna, previa accettazione dell'incarico, i beni ceduti, redigendo l'inventario alla presenza del commissario giudiziale e del legale rappresentante della società proponente, da depositare in Cancelleria entro il termine di gg. 30 dall'accettazione dell'incarico;

entro lo stesso termine il liquidatore predisporrà l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;

il liquidatore relaziona ogni sei mesi sullo stato della procedura, sui progressi e sulle attività liquidatorie poste in essere;

per la liquidazione dei beni il liquidatore dovrà osservare le disposizioni degli artt. 105-108 ter legge fall. e, come per tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, e in particolare per le transazioni, dovrà munirsi del parere favorevole preventivo del comitato dei creditori, del commissario giudiziale e del legale rappresentante della società, notiziando al contempo il giudice delegato; in caso di parere contrario anche di uno solo dei suddetti soggetti, dovrà munirsi dell'autorizzazione del Giudice delegato;

per la proposizione di azioni giudiziarie o per la costituzione nelle medesime il liquidatore dovrà essere autorizzato dal giudice delegato e potrà nominare consulenti, tecnici o coadiutori con il parere favorevole del comitato dei creditori e del commissario giudiziale; il compenso ai suddetti soggetti sarà liquidato dal Giudice delegato su proposta del liquidatore;

le somme comunque riscosse dal liquidatore saranno versate sul conto corrente intestato alla procedura concorsuale con estinzione di ogni altro conto su cui sono depositate somme di pertinenza della procedura;

il liquidatore provvederà a distribuire le somme le disponibilità liquide tra i creditori concorrenti, secondo le modalità stabilite dal piano e possibilmente nei tempi ivi previsti, sentiti il comitato dei creditori e il commissario giudiziale e notificato il giudice delegato;

i pagamenti ai creditori verranno eseguiti mediante assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario e degli stessi verrà tempestivamente trasmessa al commissario giudiziale la relativa documentazione;

esaurito l'incarico il Liquidatore presenterà il conto della gestione;

delega il giudice delegato per la determinazione di ogni altra eventuale modalità esecutiva;



manda alla cancelleria per le comunicazioni al debitore, al liquidatore e al commissario giudiziale, il quale darà notizia ai creditori del presente decreto;

dispone la pubblicazione del presente decreto a norma dell'art. 17 L.F.

Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 24.6.2014.

Il Presidente

dr. Antonio Ali



ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it